



## UFFICIO ELETTORALE

### ELETTORI CHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 26 febbraio p. v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero; ciò, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

L'Ufficio elettorale, appena ricevuta la richiesta provvederà a trasmetterla al Ministero dell'Interno.

In caso di invio mediante posta elettronica, il modello di domanda corredato da una copia del documento di identità dovrà essere trasmesso entro il 26 febbraio 2020 al seguente indirizzo:

[elektorale@comune.mesagne.br.it](mailto:elektorale@comune.mesagne.br.it)

l'Incaricato del Servizio  
Istr. Amm.vo

*Cosimo Spinosa*